

(N. 2716)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952*  
(V. Stampato N. 520-193) (1)

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**  
**(DE GASPERI)**

**di concerto con tutti Ministri**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 29 NOVEMBRE 1952

---

Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

---

## DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

Il decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568,  
è ratificato.

*Il Presidente della Camera dei deputati*  
**GRONCHI.**

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO  
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

30 GIUGNO 1947, N. 568.

*Disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria  
al personale dipendente dall'Amministrazione  
delle ferrovie dello Stato.*

## Art. 1.

Al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, di ruolo e non di ruolo comunque denominato, esclusi gli straordinari assunti per bisogni di breve durata, sono estese le disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria contenuta nella legge 19 gennaio 1942, n. 22, e relativo regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 26 luglio 1942, n. 917, e quelle di cui all'articolo 19 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

## Art. 2.

Sono abrogati i punti 1° e 2° dell'articolo 2 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918. Permane però l'obbligo per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato di provvedere direttamente all'assistenza medica prevista dall'articolo 317 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e dal regolamento per l'applicazione delle norme per diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 23 gennaio 1935, n. 93.

## Art. 3.

Le attrezzature, l'arredamento degli ambulatori e degli uffici e il materiale in genere destinati in atto all'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni all'esercizio della

assistenza sanitaria rimangono trasferiti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che ne pagherà il corrispettivo. A tal fine all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è assegnato, a carico del bilancio della Amministrazione delle ferrovie dello Stato e a titolo di concorso nelle spese inerenti all'ampliamento della organizzazione richiesta dall'estensione dell'assistenza, di cui all'articolo 1 del presente decreto, un contributo straordinario di lire 75 milioni.

Gli atti relativi al trasferimento previsto dal primo comma del presente articolo, sono esenti da ogni tributo.

## Art. 4.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni cessa dall'esercitare l'assistenza sanitaria nei confronti dei dipendenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Il personale dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, organicamente addetto ai compiti sanitari indicati al precedente comma, cessa dal servizio a decorrere dalla stessa data ed è ammesso alla liquidazione, a carico dell'Istituto, del trattamento spettante a norma delle disposizioni in vigore presso l'Istituto medesimo.

Il personale considerato al precedente comma potrà, in relazione alle esigenze del servizio, essere assunto con rapporto provvisorio di impiego presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Il trattamento economico inerente al rapporto provvisorio sarà stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'Ente medesimo con delibera da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero del tesoro.

Il personale assunto provvisoriamente in applicazione del precedente comma, che abbia almeno quattro anni di servizio presso l'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, potrà essere inquadrato nei ruoli organici dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con le norme

stabilite dall'articolo 72 e seguenti del regolamento organico dell'Ente stesso.

La liquidazione spettante in applicazione del secondo comma del presente articolo viene, per il personale assunto in servizio provvisorio, accantonata in deposito fruttifero per essere corrisposta, in uno con quella maturata presso l'Ente, all'atto della cessazione del servizio. Per il personale inquadrato tale liquidazione sarà versata come premio unico alla polizza di assicurazione da istituirsi in base all'articolo 63 del citato regolamento.

#### Art. 5.

Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente decreto.

#### Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal 1° luglio 1947, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.